

OSSERVAZIONI CRITICHE CIRCA LA GIURISDIZIONE  
PENALE INQUISITORIA NEL DIRITTO CANONICO  
MEDIEVALE  
E LE INNOVAZIONI SULL'ISTITUTO PREVISTE DAL  
CONCILIO DI VIENNE (1311-1312)

RESUMEN

El presente artículo introduce el tema con unas consideraciones preliminares. Se trata de un análisis detallado del papel del juez como parte activa en la jurisdicción inquisitoria. Posteriormente, el estudio trata del mandato papal como fuente de la jurisdicción inquisitoria y de sus principales aspectos. Existen posteriores observaciones sobre la relación entre la jurisdicción episcopal e inquisitorial penal.

A continuación, el artículo analiza la delegación de la potestad en el juicio inquisitorial y su ejercicio a través de comisarios, cancilleres y otros asistentes del juez. Se hacen también algunas consideraciones acerca de la naturaleza intrínsecamente personal de la jurisdicción inquisitorial y sobre la potestad del inquisidor y su competencia según la materia como criterio objetivo de delimitación de la relación jurisdiccional sobre la base de la tipología del delito cometido.

ABSTRACT

The article introduces the theme by preliminaries considerations about the subject. Then there is an accurate analysis of the role of the judge in inquisitorial jurisdiction as active part. Afterwards the study deals with papal mandate, as source of inquisitorial jurisdiction, and the principal features.

There are further observations about the concurrence between episcopal and inquisitorial penal jurisdiction in the some territory. So the article looks over the delegation of powers in inquisitorial judgment and her employment by commissaries, chancellors and others judge's assistants.

Then there are considerations about the nature intrinsically personal of inquisitorial jurisdiction and the power of inquisitor as independent subjective

position in territory; then about his competence on territory as general practical parameter in exertion of juridical function in relation with subject and territory.

Finally the study deals with competence of inquisitor on the matter as objective delimiting criterium of jurisdictional function based on tipology of crime committed.

#### 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E DELIMITAZIONE DELL'AMBITO D'INDAGINE

Assunta la Chiesa, nei primi secoli dopo Cristo, il ruolo di potenza regolatrice e tutrice di ogni altra autorità temporale, era logico che essa utilizzasse ogni mezzo posto a sua disposizione dalla preminente posizione conquistata, per garantire l'ordine e la pace sociale per quei popoli affidati alla sua responsabilità<sup>1</sup>, nonché per difendersi contro i propri nemici e, in particolare, contro l'eresia che dilagava nel mondo cristiano, attentando alla purezza della fede, presupposto vitale della sua stessa esistenza.

I Sommi Pontefici incominciarono, così, a usare prima le armi spirituali contro i nemici della fede, e poi, gradualmente — soprattutto quando constatarono che queste erano spesso, in concreto, inefficaci — pene corporali idonee a reprimere il delitto di eresia, e ad arginare la diffusione del fenomeno. A tale proposito, non deve stupire che gli stati e i sovrani temporali, anch'essi attaccati, si unissero alla Chiesa nell'opera di difesa, sia per lo spiccato carattere antisociale che rivestiva l'eresia, sia perché essi sentivano profondamente, più che il dovere, la necessità di tutelare la Chiesa di Dio, dal quale derivava ogni loro potere<sup>2</sup>.

Difatti, *i nemici della Croce di Cristo e i violatori della Fede cristiana sono anche nemici nostri e nemici pubblici del nostro regno e devono venire trattati come tali*, proclamava Pietro II d'Aragona nel 1197<sup>3</sup>.

Ogni società umana, in realtà, sotto l'impulso dell'istinto di conservazione, cerca sempre di espellere dal suo seno gli elementi nocivi senza preoccuparsi — per la tutela del bene collettivo — del dolore individuale<sup>4</sup>, e raggiunge tale

1 Così M. Tanon, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, Paris, 1893, p. 10-12; C. HENNER, *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der Päpstliche Ketzergerichte*, Leipzig, 1890, p. 81-86.

2 Cf. J. Havet, *L'hérésie et le bras séculier au Moyen Age jusq'au XIII siècle*, in Idem, *Oeuvres complètes*, Paris, 1896, p. 119-123; M. Legrand, *L'Inquisition. Son origine, sa nature*, Bruxelles, 1911, soprattutto p. 52-56.

3 Cf. J. Guiraud, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge: I, Origine de l'Inquisition dans le midi de la France. Cathares et Vaudois*, Paris, 1935, p. 37-38.

4 Cf. F. Pappalardo, *Lo scandalo dell'Inquisizione. Tra realtà storica e leggenda storiografica*, in AA. Vv., *Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia*, a cura di F. Cardini, Casale Monferrato, 1995, p. 361.

fine mediante l'organizzazione di un potere legislativo e giudiziario. E, mentre non si può rimproverare a chi deve render conto delle anime affidategli di usare ogni mezzo a sua disposizione per riportarle alla fede e allontanarle dal pericolo della corruzione, non si può neppure dubitare che una società, fondata su una certa credenza, abbia il diritto di proteggerla e conservarla con tutte le sue forze: discutere sulla validità di tale assunto, equivarrebbe, almeno in teoria, ad ammettere in quella società la possibilità di una verità diversa<sup>5</sup>.

Lo sviluppo morale e intellettuale del mondo cristiano nel Medioevo era stato principalmente teologico. La teologia dirigeva e controllava, signora assoluta, lo spirito umano, impregnando di sé tutti i più importanti settori dello scibile umano — e dunque della vita pratica —, dalla filosofia, alla politica, all'economia, alla storia, e via dicendo, interpretati sempre da un punto di vista teologico. Non prendere in seria considerazione tale particolare, vuol dire non aver compreso nulla della società medievale.

Il mondo nel Medioevo aveva quindi un ordinamento strutturale e costitutivo che presupponeva, in tutto e sempre, la fede cattolica; era fondato sull'amore di Dio, base di quello per gli uomini, sul rispetto per le leggi della Chiesa e dei suoi diritti quale protettrice dei deboli, sull'obbedienza ai Vescovi e ai principi, ministri di Dio in terra. Chi attentava alla fede e ai suoi dogmi fondamentali, minacciava perciò l'esistenza stessa della società umana, e la colpiva al cuore. Per converso, in un'epoca in cui il pensiero umano si esprimeva prevalentemente in categorie e forme teologiche, le dottrine di tipo rivoluzionario e anarchico-insurrezionalista si manifestavano per lo più sotto forma di eresie<sup>6</sup>. Da tutto quanto precede, derivava il carattere di estrema pericolosità, rivestito da ogni specie di eterodossia, nei riguardi dell'ordine sociale.

Fino a che si trovò di fronte solamente a opinioni astratte, la Chiesa fu sostanzialmente tollerante, limitandosi a riprovare e censurare tali costruzioni teoriche nei Concili, infliggendo le relative pene spirituali (interdetto, scomunica, ecc.) agli autori di quelle<sup>7</sup>; ma quando tali opinioni presero a minare

5 Cf. E. Dupré Theseider, *Recension de A. Borst, Die Katharer (Schriften der Monumenta Germaniae Historica)*, Stuttgart, 1953, in "Rivista storica italiana", 67 (1955), p. 578-579.

6 Questa è l'opinione, pienamente condivisa, di M.-H. Vicarie, *Storia di San Domenico*, Alba, 1959, p. 63-64; lo stesso approccio è seguito da E. VACANDARD, *Inquisition*, in "Dictionnaire de Théologie Catholique", VII, Paris, 1922, col. 2020-2021.

7 L'atteggiamento di severa riprovazione da parte della Chiesa verso la tortura emerge, per esempio, in maniera chiara in una lettera scritta da Papa Niccolò I (858-867) al popolo barbaro dei Bulgari, presso i quali tale pratica era già in uso come mezzo per estorcere confessioni dei presunti colpevoli: "Mi dite che presso di voi, quando avete arrestato un presunto ladro, il quale si ostina a negare quello che gli viene contestato, il giudice lo bastona in testa e gli tormenta i fianchi con pungoli di ferro fino a che non manifesti la verità. Ora, questo modo di agire è contrario alla legge divina e a quella umana, giacché la confessione deve essere non estorta, ma spontanea. E poi, se si verificasse il caso che, anche dopo tali tormenti, non fosse possibile stabilire la verità di ciò che imputavate a quell'inferlice, non sareste almeno allora costretti a vergognarvi di voi stessi e a riconoscere finalmente quanto

la sua gerarchia, la sua organizzazione, il suo potere, che erano la base e la garanzia del funzionamento dell'intera società, allora la Chiesa cominciò a difendersi energicamente, con ogni mezzo utile<sup>8</sup>.

L'istituzione del processo inquisitorio costituì, in tale ottica, lo strumento precipuo utilizzato dalla Chiesa di Roma per combattere l'eresia durante il Medioevo. Lo scopo che ci si propone nelle pagine che seguono è, appunto, descrivere gli aspetti principali della giurisdizione penale inquisitoria, alla luce della critica storico-giuridica e dell'indagine sulle fonti canoniche più conosciute, con particolare riferimento al Concilio di Vienne che, tramite le bolle *Multorum querela* e *Nolentes splendorem* (originariamente contenute nella sezione *De inquisitionis officio* di tale Concilio e poi passate nelle Decretali di Gregorio IX) disciplinò con una certa cura ed attenzione l'argomento.

## 2. IL GIUDICE COME SOGGETTO ATTIVO DEL RAPPORTO DI GIURISDIZIONE INQUISITORIA: REQUISITI, FUNZIONI, STATO GIURIDICO

Ad assolvere il compito di inquisitore furono chiamati prevalentemente i frati dei due principali ordini mendicanti, in un primo tempo i domenicani e poi anche i francescani. Più raramente, invece, si delegarono frati di altri ordini religiosi o sacerdoti secolari.<sup>9</sup>

In genere, tra le qualità richieste, si esigeva che gli inquisitori avessero un'età matura, a garanzia di esperienza e saggezza.<sup>10</sup> Proprio nell'ambito delle norme formulate dal concilio di Vienne — oggetto della presente breve indagine —, Clemente V sanzionò esplicitamente tale prassi, ponendo, quale età minima per la nomina, quaranta anni.<sup>11</sup>

iniquo sia il vostro modo di procedere nei giudizi? Che se poi l'imputato, non potendo più resistere ai tormenti, confessi crimini che in realtà non ha commesso, ditemi, di grazia, su chi ricade la responsabilità di un tal delitto se non su colui che, con iniqua procedura, ha costretto il malcapitato a mentire? Ma è ben chiaro che, la sua, non può dirsi confessione, poiché egli ha detto con le labbra quello che in cuor suo era costretto a negare in quanto non rispondente a verità..." (cf. *Magnum Bullarium Romanum*, ed. taurinense, II, Augustae Taurinorum, 1858, p. 71-72).

<sup>8</sup> Cf. P. Tamburini, *Storia generale dell'Inquisizione corredata da rarissimi documenti*, Foggia, 1998, p. 40.

<sup>9</sup> Cf. C. Douais, *L'inquisition. Ses origines, sa procedure*, Paris, 1906, p. 23-24; M. Tanon, *Histoire des tribunaux*, p. 44-47.

<sup>10</sup> In tal senso E. Vacandard, *L'Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'Église*, Paris, 1907, p. 6-8.

<sup>11</sup> J. Beauchet, *Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France*, in "Nouvelle Revue Historique du Droit", 2 (1884), p. 142; C. Carena, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni, 1669, p. 17. In proposito il concilio di Vienne esplicitamente asseriva: "Nolentes splendorem solitum negotii fidei per actus indiscretos et improbos quorumvis inquisitionum haereticae pravitatis quasi tenebrosi fumi caligine obfascari, hoc sacro concilio approbante statui-

Raramente dottori in diritto canonico fino al XIII secolo, lo furono quasi sempre in seguito:<sup>12</sup> in ogni caso si richiedeva che possedessero sufficiente cultura teologica e giuridica. Assumendo le loro funzioni, dovevano prestare giuramento; avevano diritto al titolo di reverendissimo e vestivano il semplice saio del loro ordine, non sentendo il bisogno di rialzare con segni esteriori la loro già notevolissima autorità. Si circondarono, anzi, di un silenzio e di un mistero ben più grandi dell'imponenza tipica, in quell'epoca, delle corti episcopali.<sup>13</sup>

Non ebbero mai uno stipendio stabile, appartenendo essi, appunto, ad ordini mendicanti: in genere venivano loro assegnate modeste somme per provvedere ai bisogni propri e del loro ufficio, nonchè al personale necessario, a titolo di rimborso spese.<sup>14</sup>

Nell'esercizio delle loro funzioni gli inquisitori godevano di indulgenza plenaria, e in caso di morte anche di assoluzione piena e completa da ogni eventuale censura o altra pena canonica. Inoltre, non potevano essere scomunicati: secondo le disposizioni di Clemente V lo erano, però, *ipso facto*, come meglio si vedrà nel paragrafo successivo — e solo il Papa, poteva revocare tale scomunica — se avessero intrapreso procedimenti per favorire terze persone, e se si fossero lasciati guidare da inimicizie personali oppure da cupidigia di denaro.<sup>15</sup>

Dal 1245 furono autorizzati ad assolvere i loro dipendenti dalle irregolarità nelle quali costoro fossero incorsi nell'esplicare le loro mansioni, e dal 1261 ad assolversi fra di loro per le stesse cause.<sup>16</sup> Sorse così negli inquisitori l'abitudine di farsi accompagnare continuamente da un *socius*, cioè da un frate del loro stesso ordine, che aveva il compito di assisterli materialmente e

mus, nullis extunc nisi qui quadragesimum aetatis annum attigerint, officium inquisitionis praedictae committi inquisitoribus..." (*Concilium Viennense*, 1311-1312, Decr. *De inquisitionis officio*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* [COD], p. 382).

12 Vedi F. Arnould, *Histoire de l'Inquisition*, Paris, 1869, p. 67.

13 Cf. E. De Cauzons, *Histoire de l'Inquisition en France*, Paris, 1909, p. 10-11; E. Vacandard, *L'Inquisition*, p. 18.

14 Cf. F. M. Eismein, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris, 1881, p. 121.

15 B. Gouyet, *Histoire des inquisitions: origines, progrès, variations et forme de leurs juridictions*, Colonie, 1759, p. 34-36; M. TANON, *Histoire des tribunaux*, p. 56-57. Nella stessa direzione, cf. A. S. Turberville, *Medieval Heresy and Inquisition*, London, 1920, p. 70. Clemente V stabiliva, infatti, che gli inquisitori "quod si odii, gratiae vel amoris, lucri aut commodi temporalis obtentu contra iustitiam et conscientiam suam omiserint contra quemquam procedere, ubi fuerint procedendum super huiusmodi pravitate aut obtentu eodem, pravitatem ipsam vel impedimentum officii sui alicui imponendo, eum super hoc praesumpserint quoquo modo vexare, praeter alias poenas, pro qualitate culpa imponendas eisdem, episcopos aut superior suspensionis ab officio per triennium, alii vero excommunicationis sententias eo ipso incurrant" (*Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in COD, p. 382).

16 Cf. in merito J. B. LANGLOIS, *L'Inquisition d'après des travaux récents*, Paris, 1902, p. 60.

moralmente nella dura fatica di ogni giorno, e di assolverli dalle irregolarità eventualmente commesse.<sup>17</sup>

Era facoltà degli inquisitori di andare a Roma, quando lo credevano opportuno, rimanendovi il tempo ritenuto necessario, malgrado ogni divieto in contrario, e di mettersi a diretto colloquio col Papa, mentre era loro interdetto di ricevere ordini da qualsiasi altra persona o autorità.<sup>18</sup>

Un solo superiore ebbero per qualche tempo, quando Urbano IV, nel 1262, distratto da troppe e più gravi cure, e sentendo la necessità di conferire ai vari tribunali dell'Inquisizione un indirizzo unico, ordinò agli inquisitori di rivolgere tutti i loro rapporti e le loro richieste al cardinale Orsini, uniformandosi strettamente alle disposizioni che questi avrebbe impartito. Divenuto, il cardinale Orsini, Papa con il nome di Niccolò III, gli succedette nell'incarico, assumendo il precipuo titolo di Inquisitore generale, il cardinale Malebranche, ed alla morte di questi, dopo lunga vacanza, Guglielmo cardinale di Santo Stefano in Monte Celio. Deceduto anche costui, non furono nominati altri inquisitori generali, cosicché tale carica non rivestì ulteriore rilevanza.<sup>19</sup>

Appena nominati, gli inquisitori dovevano presentare ai principi le loro credenziali, spiegando e richiedendo l'adempimento dell'obbligo di rilasciare lettere di potestà. Tali lettere sottoponevano ai loro ordini l'intera organizzazione burocratica dello Stato, necessaria per l'espletamento del relativo incarico, ed attribuivano loro il diritto ed i mezzi per ottenere il denaro necessario ai bisogni dell'ufficio.<sup>20</sup>

La giurisdizione, rispetto agli organi giudiziari, non si distingueva in piena e meno piena. Non vi era, infatti, il procuratore fiscale per promuovere l'azione e sostenere l'accusa, per cui l'inquisitore riuniva in sé tutti i poteri di accusatore, istruttore e giudice finale.<sup>21</sup>

17 Sulla figura del *socius*, ampiamente, cf. H. Maisonneuve, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris, 1942, p. 22.

18 Cf. G. ZANELLA, *La macchina inquisitoriale*, in AA. VV., *Storiografia e Inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione*, Atti del seminario di studi, 29 novembre 2001, Viterbo, 2002, p. 156-157.

19 Circa tali notizie storiche, cf. C. Douais, *La procédure inquisitoriale au Languedoc au XIV siècle*, Paris, 1900, p. 59-60.

20 Sull'argomento vedi H. Dollinger, *Beitrag zur sektengeschichte des Mittelalters*, Tübingen, 1890, p. 74-75.

21 Il procuratore fiscale (ossia il pubblico ministero, secondo la legislazione processualpenalistica moderna) era un organo contemplato nel processo inquisitorio statale, ma non in quello ecclesiastico. Esso era, in origine, un ufficio ricoperto da uomini d'affari del sovrano, ossia avvocati o rappresentanti legali di quest'ultimo, incaricati di far valere i suoi diritti davanti alle giurisdizioni nazionali e straniere, e di promuovere gli interessi del suo patrimonio. Ma era inevitabile che tali professionisti, che non si distinguevano dagli altri se non per avere clienti più illustri, divenissero in breve dei funzionari dello stato, assumendo sempre maggiore rilevanza, anche perché le multe formavano uno dei rami principali

### 3. IL MANDATO PONTIFICIO COME FONTE DELLA GIURISDIZIONE INQUISITORIA: FONDAMENTO GIURIDICO E CARATTERISTICHE

Era sempre il Papa, giudice supremo in materia di fede, a delegare — in un primo tempo direttamente — le persone che riteneva idonee a ricoprire l'ufficio di inquisitore. Dal 1233, però, Gregorio IX, avvedutosi che non poteva più esercitare tale facoltà con cognizione di causa, essendosi troppo diffusa e generalizzata l'istituzione, incominciò ad incaricare i provinciali dei due ordini di designare alcuni frati, particolarmente preparati ed adatti per virtù e doti di cultura, ad esercitare il non facile incarico.<sup>22</sup>

Si ritenne tuttavia sempre che l'autorità degli inquisitori, anche se scelti dai provinciali, emanasse dal Romano Pontefice.<sup>23</sup> Mentre in origine il mandato degli inquisitori si estingueva con la morte del Papa che l'aveva commesso, a partire dal 1267 Clemente IV dichiarò che i mandati restavano validi ed efficaci anche in seguito, purchè non intervenisse una revoca espressa.<sup>24</sup>

Gli inquisitori, in quanto tali, godevano di una vera e propria immunità ed inamovibilità e potevano essere destituiti solo in caso di provata incapacità per età, malattia, incompetenza, o se ritenuti responsabili, in seguito a regolare procedimento disciplinare, di abusi e scorrettezze gravi nell'esercizio delle loro funzioni.<sup>25</sup> La revoca, in un primo tempo prerogativa esclusiva del Papa, fu poi delegata ai provinciali per le stesse ragioni di opportunità pratica che avevano suggerito di affidare loro la scelta degli inquisitori.

Grandi precauzioni erano adottate per la nomina di tali magistrati, nomina che non poteva mai essere rifiutata dal designato, dato che l'accettarla era con-

della pubblica rendita, in quanto progressivamente sostituite alle pene corporali, e a tali funzionari era demandato di procurarne l'incasso (cf. per ulteriori dettagli sul tema, P. TAMBURINI, *Storia generale dell'Inquisizione*, p. 65; 98-99).

<sup>22</sup> J. Beauchet, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, p. 136-137.

<sup>23</sup> Cf. C. Carena, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, p. 32; F. M. Eismein, *Histoire de la procédure criminelle*, p. 91-93. Questa conclusione appare chiaramente anche nello stesso concilio di Vienne, ove il Papa espressamente comminava la pena della sospensione dall'ufficio per tre anni e, come si è accennato, della scomunica a coloro (vescovi o inquisitori) che omettessero — per odio, amore, interesse o altre illecite motivazioni — di intraprendere contro i colpevoli la necessaria procedura inquisitoria, o, per le stesse ragioni, addossassero a degli innocenti i relativi delitti. In tali casi, chi fosse incorso nella scomunica avrebbe potuto essere assolto, previa riparazione, e salvo che in pericolo di morte, solo dal Romano Pontefice, senza che in proposito potesse essere invocato alcun privilegio: "A qua quidem excommunicationis sententia, qui eandem incurrerint, nisi per Romanum Pontificem nequeant, praeterquam in mortis articulo, et tunc satisfactione praemissa absolutionis beneficium obtinere, nullo in hac parte privilegio suffragante" (*Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in *COD*, p. 382).

<sup>24</sup> Così B. Gouyet, *Histoire des inquisitions*, p. 47.

<sup>25</sup> In proposito cf. M. Tanon, *Histoire des tribunaux*, p. 61.

siderato manifestazione di uno stretto dovere di obbedienza verso il Papa ed il superiore religioso.<sup>26</sup>

Per quanto concerne il fondamento e la natura giuridica della potestà di giurisdizione dell'inquisitore, ricevuta per effetto del mandato pontificio, va osservato che essa, in quanto direttamente o indirettamente promanante dal Papa, sotto forma di potestà delegata, era esercitata in nome e per conto del Pontefice stesso, quindi aveva tutte le caratteristiche di tale potestà suprema e territorialmente illimitata ed era perciò qualificabile come di natura personale.<sup>27</sup>

Difatti, il Papa — titolare di una potestà immediata e sovrana in tutto l'orbe cattolico — aveva facoltà di assegnare la *missio canonica* a chiunque, senza essere limitato dal dovere di rispetto verso istanze intermedie.<sup>28</sup> In tal senso, dunque, Egli poteva scegliere liberamente gli inquisitori, tra coloro che possedessero le caratteristiche sopra menzionate; gli inquisitori conseguivano, in tal modo, la titolarità di una potestà che si sovrapponeva a quella giudiziaria ordinaria dei Vescovi diocesani, poiché veniva concretamente esercitata, di volta in volta, nello spazio geografico (regionale, interregionale, nazionale, ecc.) loro assegnato per effetto del mandato pontificio.<sup>29</sup> Nell'attuale contesto organizzativo ecclesiastico, esistono peraltro, vari esempi di applicazione del criterio personale nell'esercizio della funzione giudiziaria, assai simili — per fondamento e caratteristiche — alla giurisdizione inquisitoria medievale: si pensi, ad esempio, alla potestà giudiziaria esercitata nei tribunali degli ordinariati militari, o in quelli dell'unica prelatura personale fino ad oggi esistente nel diritto della Chiesa.<sup>30</sup>

Infatti, la potestà inquisitoria, come capita pure per le moderne forme di giurisdizione personalistica appena citate, pur caratterizzandosi per un inevitabile connotato territoriale in fase attuativa, rimaneva sul piano ontologico e nel suo momento genetico, di natura personale perché aveva il suo fondamento ed il suo limite esclusivamente nel Papa — Successore di Pietro —, ossia

<sup>26</sup> Ibidem, p. 62-63.

<sup>27</sup> Sulla natura della potestà di giurisdizione, in generale, e sui connotati personalistici che la caratterizzano intrinsecamente, cf. C. Tammaro, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma, 2004, p. 100 ss.

<sup>28</sup> Y. M. Congar, *Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans la seconde moitié du XIII siècle et le début du XIV*, in "Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age", 36 (1961), p. 60-62; 72-73; IDEM, *De la comunión de las Iglesias a una eclesiología de la Iglesia universal*, in AA. VV., *El episcopado y la Iglesia universal*, Barcelona, 1966, p. 228-232.

<sup>29</sup> Sulla problematica del concorso di più giurisdizioni nello stesso spazio territoriale, secondo la dottrina dei teologi e dei canonisti medievali, cf. C. Tammaro, *Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale*, in "Fidelium Iura", 14 (2004), p. 161-182, specialmente p. 175 ss.

<sup>30</sup> Cf. Iohannes Paulus PP. II, Const. ap. *Spirituali militum curae*, diei 21 aprilis 1986, n. XIV, in "AAS", 78 (1986), p. 481-486; IDEM, Const. ap. *Ecclesia in Urbe*, diei 1 ianuarii 1998, art. 40 § 1, in "AAS", 90 (1998), p. 177-193.



l'espressione massima del principio di personalità poiché il Pontefice era titolare di una potestà giurisdizionale immediata di natura personale sui fedeli di qualunque Chiesa particolare in qualunque luogo essi si trovassero (esercitata, cioè, pur sempre su base territoriale, ossia *in territorio universi orbis*, ma a prescindere da qualunque limite territoriale specifico).<sup>31</sup>

Ma l'istituzione e l'esercizio della potestà dell'inquisitore, che produceva un concorso di giurisdizioni nello stesso territorio diocesano (personale, quella dell'inquisitore, territoriale, quella del vescovo) — e dunque un'inevitabile limitazione della potestà giudiziaria del pastore locale — si giustificava, in senso teologico-giuridico, per una precisa *ratio pastoralis*: il Pontefice aveva il diritto di intervenire nelle questioni interne di ciascuna chiesa particolare, sostituendosi *ex auctoritate* al pastore locale, quando l'esigenza suprema della *salus animarum* dei fedeli e la propria sollecitudine per il bene della Chiesa universale — e dunque delle stesse chiese particolari — lo richiedessero.<sup>32</sup>

In definitiva, i due principi fondamentali che disciplinarono tale complessa materia furono: 1) il principio del collegamento costitutivo tra *missio apostolica* e potestà di giurisdizione dell'inquisitore, per cui solo il Papa poteva conferire detta missione; 2) il principio della natura immediata della potestà del Papa sui fedeli di tutta la Chiesa, che rendeva l'inquisitore dotato di un'analogia potestà — delegata — personale ed universale, avente la sua causa pastorale nella sollecitudine del Pontefice per il bene dei fedeli di tutte le chiese particolari del mondo.

#### 4. QUALCHE ULTERIORE OSSERVAZIONE SUL CONCORSO TRA GIURISDIZIONE PENALE EPISCOPALE ED INQUISITORIA NELLO STESSO AMBITO TERRITORIALE

L'inquisitore, come il vescovo, poteva procedere da solo all'istruzione ed a tutti i singoli atti ad essa relativi, ma, a differenza del vescovo, gli era inibito, senza il consenso di quest'ultimo, di sottoporre l'imputato a tortura e di pronunciare sentenze di condanna.<sup>33</sup> Difatti, nel Concilio di Vienne fu esplicitamente stabilito, di fronte agli abusi derivanti dall'esercizio arbitrario delle funzioni giudiziarie da parte di alcuni inquisitori, che il Santo Ufficio venisse

31 C. Tammaro, *Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione*, p. 176; cf. altresì IDEM, La dottrina teologica di Guillaume de Saint Amour, in "Vita minorum", p.

32 Nell'attuale legislazione canonica, tale principio è contemplato dal CIC, can. 333 § 1.

33 Cf. T. Alberghini, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi methodo adducuntur*, Panormi, 1642, p. 27-28.

adempito sia dai vescovi diocesani che dagli inquisitori, per quanto concerneva le attività istruttorie ordinarie ed i provvedimenti cautelari.<sup>34</sup>

Tale norma, volta non solo a tutelare i diritti giurisdizionali dei vescovi, ma anche ad aumentare le garanzie offerte all'imputato, subì qualche eccezione. Difatti, nel 1257, ad esempio, Alessandro IV esentò gli inquisitori dall'obbligo di consultare i vescovi.<sup>35</sup> Ma pochi anni dopo, e cioè nel 1273, Gregorio X tornava ad ordinare che per pronunciare un giudizio definitivo, vescovo ed inquisitore dovessero trovarsi d'accordo, e in caso di disaccordo, che la questione fosse deferita al Papa.<sup>36</sup>

Sempre Clemente V, a sua volta, dichiarava nulle le sentenze pronunciate dai soli inquisitori senza il concorso dei vescovi, temperando, però, tale disposizione con lo stabilire che qualora il vescovo non fosse intervenuto personalmente o a mezzo di un suo rappresentante, la decisione della causa dovesse essere rinviata di otto giorni rispetto alla data stabilita, per consentire a quello di formulare il suo parere per iscritto, dopo aver ricevuto comunicazione degli atti.<sup>37</sup>

34 I motivi del provvedimento di Clemente V si sostanziavano, come si è accennato, nell'esigenza di evitare per il futuro le gravi infrazioni che alcuni inquisitori avevano commesso, nel procedere temerariamente contro innocenti, abusando dei loro poteri di indagine. Il Pontefice stabiliva che la procedura inquisitoria venisse condotta con maggiore diligenza, cautela ed equità, ed allo scopo disponeva che sia il vescovo diocesano che l'inquisitore potessero in modo autonomo effettuare le indagini preliminari, citare in giudizio, arrestare, sottoporre a custodia cautelare ed imprigionare l'accusato di eresia in attesa del processo: "Multorum querela sedis apostolicae pulsavit auditum, quod nonnulli inquisitores, per sedem eandem contra pravitatem haereticam deputati, metas sibi traditas excedentes, sic interdum extendunt suae potestatis officium, ut quod in augmentum fidei per circumspectam eiusdem sedis vigilantiam salubriter est provisum, dum sub pietatis specie gravantur innoxii, cedat in fidelium detrimentum. Propter quod ad Dei gloriam et augmentum eiusdem fidei, ut negotium inquisitionis huiusmodi eo prosperetur felicius, quo deinceps eiusdem labis indago solemnus, diligentius et cautius peragetur, ipsum tam per dioecesanos episcopos, quam per inquisitores a sede apostolica deputatos, omni carnali amore, odio vel timore ac cuiuslibet commodi temporalis affectione semotis, decernimus exerceri sic; quod quilibet de praedictis sine alio citare possit, et arrestare sive capere ac tutae custodiae mancipare, ponendo etiam in compedibus vel manibus ferreis, si ei visum fuerit faciendum, super quo ipsius conscientiam oneramus, nec non inquirere contra illos, de quibus pro huiusmodi negotio secundum Deum et iustitiam viderit expedire" (cf. *Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in *COD*, p. 380-381).

35 Sulla questione vedi I. Bordoni, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae, 1693, p. 39.

36 Per i dettagli sull'argomento, cf. G. Castro, *De justa haereticorum punitione*, Lugduni, 1566, p. 65-66.

37 La stessa norma prevista dal Papa per la pronuncia della sentenza, veniva parimenti stabilita per la condanna definitiva al carcere e per il ricorso alla tortura. Clemente V, infatti, stabiliva: "duro tamen tradere carceri sive arcto, qui magis ad poenam quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos aut ad sententiam procedere contra eos, episcopus sine inquisitore aut inquisitor sine episcopo dioecetano aut eius officiali vel episcopali sede vacante capituli super hoc delegato, si sui adinvicem copiam habere valeant, intra octo dierum spatium, postquam se invicem requisierint, non valebit, et si secus praesumptum fuerit, nullum sit et irritum ipso iure. Verum si episcopus vel eius capituli sede vacante delegatus cum inquisitore, aut inquisitor cum altero eorundem propter praemissa nequeat aut nolit personaliter convenire, possit episcopus vel eius seu capituli sede vacante delegatus inquisitori, et inquisitor episcopo vel eius delegato, seu sede vacante illi, qui ad hoc per capitulum fuerit deputatus, super illis committere vices suas vel suum significare per litteras consilium et consensum" (ibidem, p. 381).

Tali pareri scritti furono, nella pratica, assai rari. Nulla escludeva, però, che il vescovo delegasse le sue facoltà allo stesso inquisitore, cosa che era altresì frequente quando tra i due intercorressero buoni rapporti.<sup>38</sup> Del resto, i vescovi furono, in linea generale, dei persecutori assai tiepidi dell'eresia — e questa fu, infatti, la ragione essenziale che indusse i Pontefici ad istituire il Tribunale dell'Inquisizione — al punto che, fatti salvi i loro diritti giurisdizionali, essi erano ben lieti che altri si sobbarcasse la fatica e la responsabilità non lieve dei giudizi.

##### 5. LA DELEGA DELLA GIURISDIZIONE INQUISITORIA E L'ASSISTENZA NELL'ESERCIZIO DELLA MEDESIMA: I COMMISSARI, I CANCELLIERI E GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Gli inquisitori avevano giurisdizioni, in genere, territorialmente vaste, per cui ben presto non poterono più far fronte al loro lavoro. Furono perciò autorizzati a farsi aiutare da sostituti, chiamati *commissari*, che erano, normalmente, frati dello stesso ordine dell'inquisitore, ma che potevano anche, in teoria, essere sacerdoti secolari.<sup>39</sup>

Il commissario era una figura del tutto diversa da quella del *socius*, sopra menzionata; quest'ultimo, infatti, seguiva sempre l'inquisitore, prestandogli l'assistenza necessaria, mentre il commissario lo sostituiva. Il *socius* era, in definitiva, un ausiliario o collaboratore dell'inquisitore, mentre il commissario una sorta di *alter ego*, o rappresentante di quello.<sup>40</sup>

All'inizio fu inibito agli inquisitori di delegare ai commissari pieni poteri; in seguito tuttavia fu loro riconosciuto tale diritto fondandolo sulle menzionate clementine *Multorum querela* e *Nolentes splendorem*, statuite dal concilio di Vienne.<sup>41</sup> Difatti nelle disposizioni previste da Clemente V, si stabiliva che in caso di delega di tale genere, ai commissari fosse vietato di estorcere illecitamente denaro, sotto il pretesto dell'ufficio inquisitoriale, o di alienare o distrarre beni ecclesiastici con lo stesso fraudolento sistema, sotto pena di essere scomunicati.<sup>42</sup> Veniva altresì stabilito che i notai e gli altri funzionari addetti a

38 Così J. DUPIN, *Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inquisitions*, Colonie, 1716, p. 145.

39 Cf. T. Alberghini, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis*, p. 32-33.

40 Vedi in proposito I. BORDONI, *Manuale consultorum*, p. 41.

41 Cf. F. Pegna, *Litterae apostolicae diversorum romanorum pontificum pro officio SS. Inquisitionis ab Innocentio III pontifice maximo usque ad haec tempora*, Romae, 1579, p. 23; per un'analisi del contenuto di tali documenti, cf. altresì C. Henner, *Beiträge zur Organisation*, p. 104-106.

42 "hoc sacro concilio approbante statuimus...tam ipsorum quam episcoporum seu capitulorum sede vacante super hoc deputatis commissariis quibuscumque districtius iniungentes, ne praetextu officii inquisitionis quibusvis modis illicitis, ab aliquibus pecuniam extorqueant, nec scienter attentent eccle-

questo ufficio, e qualunque collaboratore dell'inquisitore o del commissario che avessero segretamente preso conoscenza di tali abusi dei commissari, riferissero all'autorità ecclesiastica competente, o si adoperassero in prima persona affinché quei comportamenti illeciti avessero fine.<sup>43</sup>

Rimase una questione controversa, comunque, se i commissari potessero o meno condannare a pene capitali. In genere, venivano loro affidate le cause meno importanti; essi in ogni caso non potevano, a loro volta, delegare l'autorità ricevuta, sulla base del principio, valido anche nel diritto civile, per cui *delegati non est delegandum*.<sup>44</sup>

Il diritto di nominare tali sostituti fu sempre negato ai provinciali, sebbene costoro provvedessero, di norma, alla designazione degli inquisitori. Ciò perché non avrebbero potuto determinare i poteri dei commissari senza intervenire nell'esercizio degli stessi, cosa che fu sempre loro vietata.<sup>45</sup>

Le funzioni di cancelliere dell'inquisitore erano espletate dai notai, che nelle città sedi di inquisizione erano funzionari stabili e retribuiti. Essi prestavano giuramento nelle mani dell'inquisitore ed erano vincolati dal più assoluto segreto.<sup>46</sup> A sostituirli, quando erano impediti, o quando il giudice si recava fuori della sua sede, potevano essere chiamati — senza possibilità di rifiutare il loro concorso — un notaio (in senso civile, ossia di libero professionista che presiedeva alla stipula di atti negoziali, in qualità di pubblico ufficiale), un frate che avesse in precedenza esercitato funzioni di cancelliere, o due persone, chierici o laici, di fede sicura.<sup>47</sup>

Gli inquisitori, fino a quando, nel 1561, Pio IV li autorizzò espressamente a farlo, non avevano facoltà di nominare i loro notai e dovevano servirsi di quelli designati dal potere secolare. I cancellieri, dunque, assistevano l'inquisitore redigendo i verbali, provvedendo alla tenuta dei registri, autenticando copie e documenti, trascrivendo gli atti per l'archivio e comunicandone estratti agli

siarum bona ob clericorum delictum praedicti occasione officii fisco etiam ecclesiae applicare. Quod si secus in his vel eorum altero fecerint, excommunicationis sententiae eos subiacere decernimus ipso facto, a qua non possint absolvi, praeterquam in mortis articulo, donec illis, a quibus extorsierint, plene satisfecerint de pecunia sic extorta, nullis privilegiis, pactis aut remissionibus super hoc valituris" (cf. *Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in *COD*, p. 382-383).

<sup>43</sup> Ibidem, p. 383.

<sup>44</sup> Per i particolari su tale tema, cf. M. Da Como, *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis et eiusdem tractatus de strigibus*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae, 1584, p. 27-28.

<sup>45</sup> In tal senso A. Dondaine, *Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)*, in "Archivium Fratrum Praedicatorum", 17 (1947), p. 89-91.

<sup>46</sup> Cf. *Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in *COD*, p. 382.

<sup>47</sup> Cf. B. J. Marsollier, *Histoire de l'Inquisition et son origine*, Colonie, 1693, 121-124.

uffici che li richiedevano. Eccezionalmente, potevano commettersi loro, dagli inquisitori oberati di lavoro, singoli atti istruttori.<sup>48</sup>

I cancellieri, per i lavori di copiatura, si servivano generalmente di amanuensi, ma solo *de facto*, in quanto questi erano collaboratori privati del cancelliere, da lui retribuiti, ai quali egli affidava le prestazioni che avrebbe dovuto svolgere in prima persona, sulla base di un rapporto di lavoro irrilevante per il tribunale. Non a caso, infatti, egli rimaneva esclusivo responsabile degli eventuali errori commessi durante la copiatura.<sup>49</sup>

L'inquisitore disponeva di ulteriori subalterni, i *servientes* — i moderni ufficiali giudiziari — che avevano l'incarico di eseguire i suoi ordini, di notificare le citazioni, di procedere agli arresti, di svolgere le indagini preliminari, di difendere gli inquisitori da eventuali aggressioni fisiche. Essi cumulavano, dunque, sia funzioni di polizia giudiziaria che di guardia del corpo del giudice; non riconoscevano altra autorità che quella dell'inquisitore, beneficiavano di varie immunità ed erano autorizzati a portare con sé ed a fare uso di armi.<sup>50</sup>

Spesse volte non ricevevano alcuna retribuzione, reputandosi il loro servizio già abbastanza ricompensato dall'onore di assistere e difendere la Santa Inquisizione nell'espletamento delle sue funzioni, e dai vantaggi indiretti che ne derivavano. Tuttavia, non di rado, nelle loro file vennero reclutati, progressivamente, persone di dubbia moralità, e finanche ex detenuti.<sup>51</sup>

Anch'essi erano legati da un segreto inviolabile: la rivelazione di qualsiasi notizia concernente l'ufficio era considerata reato, per il quale non erano contemplate cause di giustificazione o attenuanti di alcun genere, che veniva punito con la massima severità.<sup>52</sup>

Una disciplina particolare veniva prevista dal Concilio di Vienne per i custodi delle carceri ed i loro assistenti, sempre allo scopo di evitare abusi: si contemplava il diritto del Vescovo e dell'inquisitore di nominare ciascuno un custode, in possesso di una copia delle chiavi del carcere, che giurassero rispettivamente nelle mani del primo o del secondo di eseguire fedelmente ed onestamente il loro incarico. Anche gli eventuali aiutanti dei custodi erano tenuti a prestare analogo giuramento.<sup>53</sup>

48 Sul punto vedi G. Mollat, *Manuel de l'inquisiteur*, in Aa. Vv., *Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age*, II, Paris, 1927, p. 17-20.

49 Cf. E. Vacandard, *Études de critique de l'histoire de l'Inquisition*, Paris, 1910, p. 82-85.

50 M. Tanon, *Histoire des tribunaux*, p. 76.

51 Così G. Castro, *De justa haereticorum punitione*, p. 80.

52 Ibidem, p. 81-82.

53 "Sane quia circa custodiam carcerum haereticorum, qui muri in quibusdam partibus vulgariter nuncupantur, multas fraudes dudum intelleximus perpetratas, nos, volentes super hoc providere, statuimus ut quilibet talis carcer vel murus, quem de cetero episcopo et inquisitori praedictis volumus fore communem, duos custodes habeat principales, discretos, industrios et fideles, unum, quem volet

Infine, in ciascuna parrocchia l'inquisitore poteva designare persone di sua fiducia con il compito di svolgere indagini dirette a catturare gli eretici, o di sorvegliare gl'imputati durante la custodia cautelare, ovvero durante l'esecuzione delle pene inflitte. Nella pratica, però, l'ufficio aveva al suo servizio tutta la popolazione cristiana, che, sotto pena di essere considerata colpevole di favoreggiamento e, dunque, di concorso nello stesso delitto di eresia, aveva il dovere di prestare la sua collaborazione incondizionata.<sup>54</sup>

6. LA NATURA INTRINSECAMENTE PERSONALE DELLA GIURISDIZIONE INQUISITORIA: LA POTESTÀ DELL'INQUISITORE COME POSIZIONE SOGGETTIVA ATTIVA INDIPENDENTE DAL TERRITORIO

La giurisdizione dell'inquisitore era efficace esclusivamente su persone di religione cattolica, ossia che avessero ricevuto il battesimo.<sup>55</sup>

Di conseguenza, anche tale fattore evidenziava in maniera chiara la natura personale della potestà inquisitoria; difatti mentre il vescovo diocesano era titolare di una giurisdizione *sul territorio* di sua spettanza, che implicava un potere di perseguire chiunque — a qualsiasi religione appartenesse — si fosse reso autore in quella frazione geografica di un certo atto delittuoso, la giurisdizione dell'inquisitore poteva invece colpire solo cattolici battezzati, e cioè accomunati dal possesso di una comune prerogativa di tipo personale, ossia l'appartenenza al novero dei *christifideles*.<sup>56</sup>

episcopus et providebit, et quilibet praedictorum custodum sub se alium bonum, et fidum poterit habere ministrum. In quolibet etiam conclavi eiusdem carceris sive muri erunt duae claves diversae, quarum unam unus, aliam alius, tenebit praedictorum custodum, et eam cum officio ministrandi quae incarceratis fuerint ministranda, suo poterit committere vel subdelegare ministro. Porro coram episcopo vel capitulo sede vacante et inquisitore praedictis vel substitutis ab eis custodes supra dicti, antequam suum officium exsequantur, iurabunt ad sancta Dei evangelia corporaliter a se tacta, quod in custodia immuratorum et aliorum, pro crimine supra dicto in sua custodia positorum et ponendorum, omnem diligentiam et sollicitudinem, quam poterunt, fideliter adhibebunt. Et quod alicui incarcerato nihil unus in secreto loquetur, quin hoc audiat alter custos. Et quod provisionem quam incarcerati recipiunt ex ordinatione communi, et illud quod a parentibus, et amicis vel aliis personis fidelibus offeretur eisdem, nisi episcopi et inquisitoris vel suorum commissariorum ordinatio refragetur, ipsis fideliter et absque deminutione aliqua ministrabunt nec in his fraudem aliquam adhibebunt. Et idem iuramentum et coram eisdem personis ministri custodum, priusquam suum exercent officium, exhibebunt" (cf. *Concilium Viennense*, Decr. *De inquisitionis officio*, in *COD*, p. 381-382).

<sup>54</sup> Cf. F. M. Eismein, *Histoire de la procédure criminelle*, p. 75. Nei primi tempi, chiunque catturasse un eretico poteva impadronirsi di una parte dei suoi beni. I gravi inconvenienti cui diede origine tale pratica, fecero sì che ai collaboratori, stabili ed occasionali, dell'inquisitore venissero invece corrisposte indulgenze e premi in denaro (ibidem, p. 76).

<sup>55</sup> Così O. Garzend, *L'Inquisition et l'hérésie*, Paris, 1912, p. 10.

<sup>56</sup> Sulla differenza tra giurisdizione episcopale ed inquisitoria, più approfonditamente, cf. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 39-42.

Il delitto di eresia (come anche quello di apostasia o di scisma) poteva, in tale frangente, essere commesso solo da fedeli cattolici, perché il rifiuto o la negazione di qualche verità di fede o dell'ortodossia nella sua totalità era, in termini logici e giuridici, configurabile solo se a commetterlo fosse stato chi conosceva la legge cristiana, ed in quanto destinatario della stessa, fosse tenuto ad osservarla.<sup>57</sup>

La giurisdizione dell'inquisitore sui cattolici non risentiva di particolari eccezioni a causa di determinate qualità della persona. Il sospetto di eresia poteva colpire chiunque; solo il Papa vi era sottratto, non potendo evidentemente essere sottoposto al giudizio di colui il cui potere aveva origine nell'autorità pontificia (in base al noto principio *ubi est maior, minor cessat*).<sup>58</sup>

D'altra parte la canonistica medievale elaborò il principio dottrinario — puramente accademico, perché mai applicato nella pratica — secondo cui il Papa eretico sarebbe cessato dall'ufficio *ipso facto*. Ritenendosi, infatti, il Papa eretico un non-Papa, la caduta del Pontefice nel delitto di eresia lo avrebbe automaticamente privato della *plenitudo potestatis*.<sup>59</sup>

Secondo l'insegnamento di Eymeric, l'inquisitore non avrebbe dovuto farsi scrupolo di perseguire anche i suoi superiori provinciali o generali, dai quali dipendeva gerarchicamente solo come frate, ma non come inquisitore. Lo stesso valeva per i sovrani temporali, per i cardinali ed i vescovi, anche se, trattandosi in tali casi di persone di rango sociale o religioso così elevato, si riteneva opportuno, dopo aver provveduto ad un'indagine previa, sommaria e segreta, volta a riunire indizi o prove del delitto, di comunicare i fatti alla Santa Sede, rimanendo poi in attesa di istruzioni.<sup>60</sup>

Anche il diritto di asilo e le immunità ed esenzioni dei vari ordini religiosi cedevano davanti al potere dell'Inquisizione, con un'unica limitazione, posta da Clemente IV, a causa dei gravi inconvenienti prodotti dalla spiccata ostilità sempre esistita tra francescani e domenicani. Tale Papa vietò, infatti, agli appartenenti ad un ordine, di perseguire gli appartenenti all'altro.<sup>61</sup>

57 Per un esame più dettagliato di questo argomento, vedi C. DOUAIS, *Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition*, Paris, 1900, p. 131-135.

58 Cf. J. Ficker, *Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei*, in "Mitteilungen der Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", 1 (1880), p. 63-64.

59 Ho analizzato il senso e la portata di tale principio in C. Tammara, *La polemica sulla "paupertas" francescana nel Basso Medioevo: alcuni rilievi critici sulla bolla pontificia "Quia vir reprobus"*, in "Vita minorum",

60 N. Eymeric, *Directorium inquisitorum*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae, 1585, p. 19-20.

61 Vedi sulla questione, più approfonditamente, R. García Carcel, *L'Inquisizione*, Milano, 1994, p. 90-91.



7. LA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL'INQUISITORE COME *PARAMETRO PRATICO GENERALE* DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA LEGATO AL RAPPORTO SOGGETTO-SPAZIO GEOGRAFICO

Si è detto che l'inquisitore aveva geograficamente una giurisdizione molto più ampia di quella degli ordinari del luogo. In origine la competenza territoriale di ciascun inquisitore — ossia la misura concreta della sua giurisdizione valutata in ragione dello spazio territoriale — era determinata dal Papa nella lettera di nomina, con la quale veniva conferito il relativo mandato.<sup>62</sup>

La giustizia inquisitoria, in un primo tempo, si caratterizzò per una peculiare natura *ambulante*, ossia connotata dal fatto che gli inquisitori non avevano una sede fissa, ma si spostavano da un luogo all'altro, nell'ambito del territorio loro affidato, per espletare il relativo incarico. Il tribunale inquisitorio, dunque, si identificava nelle persone del giudice e dei propri collaboratori.<sup>63</sup>

Quando poi l'Inquisizione tese a localizzarsi, si crearono degli uffici giudiziari stabili, con sede propria, aventi giurisdizione su determinate province, pur permanendo per l'inquisitore il dovere di viaggiare per tutto il territorio che gli era stato affidato, onde più facilmente investigare e sentire parti e testimoni, per raccogliere le prove necessarie.<sup>64</sup>

La competenza per territorio, secondo quanto stabilito dal concilio di Narbonne del 1244, si determinava — ispirandosi a principi di diritto civile — avendo riguardo ad una serie di criteri: 1) il luogo dove era stato commesso il delitto (*locus commissi delicti*); 2) il luogo dove era stato scoperto il delitto; 3) il luogo dove era nato o abitava normalmente l'imputato.<sup>65</sup>

Se due o più tribunali procedevano contro lo stesso imputato per lo stesso reato, in mancanza di altri elementi, doveva ritenersi competente quello che per primo aveva intrapreso il procedimento (*forum praeventionis*). Era possibile, tuttavia, che il delitto fosse a condotta frazionata, ossia che l'azione lesiva fosse stata realizzata in luoghi diversi, provocando altrettanto danno e pubblico scandalo. In tale ipotesi il principio seguito era che andasse privilegiato il foro in cui era stata attuata la maggior parte della condotta antigiuridica, o fosse stato prodotto il maggior danno.<sup>66</sup>

62 Cf. B. Gui, *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Parisiis, 1886, p. 12-13.

63 In tal senso T. ALBERGHINI, *Manuale qualificarum SS. Inquisitionis*, p. 36-37.

64 Cf. I. Bordononi, *Manuale consultorum*, p. 45-46.

65 Tali parametri individuativi della competenza territoriale dell'inquisitore sono riportati in G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, p. 51-52.

66 Per maggiori notizie circa il concorso ed il conflitto di competenza tra diversi tribunali, cf. M. DA COMO, *Lucerna inquisitorum*, p. 44-47.



I diversi uffici potevano delegarsi a vicenda, in ogni caso, determinati atti istruttori, e dovevano previamente richiedere al tribunale, sotto la cui giurisdizione si trovava il luogo di nascita del reo, informazioni sui suoi precedenti penali.<sup>67</sup>

8. LA COMPETENZA PER MATERIA DELL'INQUISITORE COME CRITERIO OGGETTIVO DI DELIMITAZIONE DEL RAPPORTO GIURISDIZIONALE SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DI REATO COMMESSO

Se l'inquisitore aveva una competenza territoriale molto estesa, aveva tuttavia una competenza per materia assai limitata. Erano riservati al giudizio dell'Inquisizione tutti i fatti commissivi ed omissivi che potessero concretare un'offesa alla purezza della fede cattolica, ed inoltre alcuni delitti che un cattolico difficilmente avrebbe potuto compiere senza professare anche una dottrina eterodossa.<sup>68</sup>

In tali casi, anziché ricorrere al criterio — tipico delle legislazioni penali moderne — del riferimento al rapporto di continenza o di connessione tra le rispettive fattispecie delittuose (che dà luogo alle diverse ipotesi criminose del reato composto e complesso o alla figura della progressione nel reato, per cui il reo viene ritenuto responsabile solo per il delitto più grave, che assorbe in sé gli altri), si utilizzava il criterio più semplice — ma più oneroso per l'imputato — del concorso di delitti. Si procedeva, in queste ipotesi, per accertare se il reato in oggetto fosse stato commesso nell'erronea convinzione che esso non costituisse peccato.<sup>69</sup>

Di fronte, peraltro, alla pertinace ostinazione nel sostenere proposizioni sospette, scandalose o temerarie, anche se non propriamente eretiche, l'inquisitore era indotto a creare, per prassi, una forma professionale di eresia basata sulla semplice ostinazione, ritenendosi eretico chiunque avesse tanta fiducia nel proprio giudizio da sostenerlo strenuamente, anche se contrario semplicemente al pensiero teologico più seguito, o all'interpretazione relativa dominante.<sup>70</sup>

Ciò fece sì che l'Inquisizione, attribuendosi progressivamente, *de facto*, la facoltà di dichiarare erronea una data opinione, anche se non era stata ufficial-

67 Circa l'istituto della rogatoria nel processo inquisitorio e la collaborazione tra gli organi giudiziari durante l'attività istruttoria, cf. J. B. Guiraud, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, I, Paris, 1935, p. 98-100.

68 Cf. F. M. Eismein, *Histoire de la procédure criminelle*, p. 123-125.

69 Ibidem, p. 126.

70 Ibidem, p. 127-128; vedi anche in merito C. Douais, *La procédure inquisitoriale*, p. 154-158.

mente condannata dalla Chiesa, allargasse notevolmente la nozione giuridica di eresia oltre i limiti della teologia, creandone un concetto giudiziario pratico, accanto a quello teologico e astratto.<sup>71</sup>

E' però doveroso riconoscere che l'Inquisizione non pretese mai di penetrare nelle coscienze, ritenendo sempre che si risponde solo a Dio di ciò che si pensa, crede o spera in segreto. Le massime *nolite iudicare de internis*, e *in foro interno nemo patitur poenam*, furono inderogabili assiomi applicati all'istituto dell'eresia. Tale delitto si componeva, secondo la dottrina canonica — mutuata dalle teorie giuridiche romanistiche sul *crimen* — di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo.<sup>72</sup>

Il primo si sostanziava nella condotta antiggiuridica: qualunque atto, per essere penalmente rilevante, necessitava di due prerogative, elementi costitutivi del delitto di eresia: l' *esteriorità* e la *pubblicità*. Un illecito che restasse confinato nella sfera interna della coscienza o dell'intelletto, era qualificabile come *peccato*, ma non come *delitto*.<sup>73</sup>

Oltre ad essere portato all'esterno con una condotta — azione od omissione — l'atto illecito era punibile solo in quanto turbasse l'ordine sociale e tendesse a propagare l'errore *coram populo*. L'eretico perseguito non era, dunque, semplicemente colui che nel suo cuore aderisse ad un insegnamento eterodosso, mettendolo altresì in pratica senza finalità di convincere altre persone e fare proseliti (si pensi all'ipotesi di chi assumesse atteggiamenti, pur concreti e visibili, di ripudio della fede cattolica, ma vivendo ad esempio in condizione di eremitaggio, in modo da non poter diffondere i propri errori in mezzo al popolo di Dio). L'unica libertà che la Chiesa cercò, tramite l'Inquisizione, di sopprimere fu quella di pervertire le anime e di propagare gli errori.<sup>74</sup>

L'elemento soggettivo era fornito, invece, dalla cosciente adesione dell'intelletto ad un errore contrario alla Fede cattolica (che richiedeva l'accertata capacità di intendere e di volere) e dalla deliberata intenzione di diffonderlo tra i fedeli. Va rilevato, inoltre, che l'eresia presupponeva una credenza erronea, ma anche la verità contraria, conosciuta ed intenzionalmente respinta, onde non ogni errore in materia di fede veniva considerato eresia. Chi errasse involontariamente, per ignoranza, non veniva colpito per ciò stesso dalle sanzioni previste dalla legge.<sup>75</sup>

71 Vedi sul punto C. A. Molinier, *L'Inquisition dans le midi de la France au XIII et XIV siècles*, Paris, 1880, p. 43.

72 In tal senso N. Eymeric, *Directorium inquisitorum*, p. 32-33.

73 Per maggiori dettagli sulla questione, cf. B. Gui, *Practica officii inquisitionis*, p. 19-21.

74 Così C. Henner, *Beiträge zur Organisation*, p. 116-117.

75 Cf. J. Dupin, *Mémoires historiques*, p. 163.

Tuttavia, anche in colui che errava deliberatamente, si richiedeva qualcosa di più della sola coscienza e volontà della condotta lesiva; era infatti necessaria la *persistenza* di quest'ultima. Così, mentre chi professava pubblicamente le credenze di una setta notoriamente condannata dalla Chiesa era, a buon diritto, considerato eretico, non lo era chi, chiaritogli l'errore nel quale era incorso senza rendersene conto, lo ritrattava subito. La *pertinace ostinazione* della volontà era, dunque, il terzo requisito necessario, *sub specie elementi subiectivi*, perché si configurasse il delitto di eresia.<sup>76</sup>

Naturalmente, però, l'ignoranza non poteva avere efficacia scriminante o scusante in quelle materie che, ciascuno, secondo la propria condizione, fosse tenuto a non ignorare, in dipendenza dell'obbligo generale imposto dalla Chiesa a tutti i fedeli di conoscere i suoi insegnamenti fondamentali.<sup>77</sup>

## 9. RIFLESSIONI RIASSUNTIVE E CONCLUSIVE

L'analisi della normativa che precede, unita alla descrizione delle opinioni dottrinarie che si sono contestualmente riportate, dimostrano che la giurisdizione inquisitoria ecclesiastica fu uno strumento mirante a garantire l'osservanza del concetto di giustizia proprio dell'epoca medievale, ed a difendere la società dalla minaccia che in quell'ambiente socio-politico-religioso appariva grave e concreta, ossia il diffondersi dell'eresia.

Del resto qualunque tribunale può definirsi giuridicamente adeguato al proprio compito se, al di là degli inevitabili abusi dovuti alla fallibilità di qualunque istituzione umana, fu istituito dalla legittima autorità; se osservò nell'ambito delle proprie procedure, costantemente, le norme di legge, cercando la verità al di fuori di ogni altra preoccupazione; se le relative sentenze — emanate con certezza morale (la certezza metafisica di avere giudicato secondo giustizia è impossibile nel processo giudiziario) — fu l'effetto di un'accurata raccolta di prove idonee; se, infine, le pene comminate furono proporzionate alla qualità e gravità del reato commesso dall'imputato. Si è dimostrato, in conclusione, che tali caratteristiche, ad un esame attento, sussistono in maniera evidente nel processo inquisitorio canonico.

Sono dunque stati analizzati i principali aspetti della giurisdizione inquisitoria sul piano dei soggetti, dell'oggetto, della struttura e delle procedure; si è rilevato in particolare che la natura di detta giurisdizione fu di tipo personale,

<sup>76</sup> Vedi sul punto E. De Cauzons, *Histoire de l'Inquisition*, p. 26.

<sup>77</sup> Cf. J. Beauchet, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, p. 150-151.

e si articolò in forme analoghe a quelle che rivestono, nell'attuale ordinamento canonico, certi tipi di giurisdizione ecclesiastica esercitati in peculiari strutture organizzative dedite alla cura pastorale di gruppi speciali, in cui i fedeli sono riuniti in base a determinati criteri legati all'attività lavorativa svolta, al rito, alla nazionalità, ecc.

Si è pure detto che la Chiesa non fece uso della coercizione fisica immediatamente per indurre gli eretici a ravvedersi; se si esaminano gli scritti dei dottori della Chiesa, è possibile, infatti, cogliere nitidamente il mutamento di pensiero che costituì il fondamento teologico del processo inquisitorio. Già sant'Agostino, prima nemico della repressione violenta, divenne in seguito fautore dell'impiego moderato della forza sugli eretici (*temperata severitas*). San Gregorio I, ugualmente animato, all'inizio, da sentimenti caritatevoli, pure ammise l'opportunità di punizioni corporali contro gli eretici che, resistendo a ogni persuasione, sconvolgersero le pacifiche relazioni fra i popoli. E finalmente, san Bernardo affermò che dovesse essere usata la spada, piuttosto che lasciare diffondere il contagio, dopo avere sperimentato ogni altro mezzo, e a condizione che la spada fosse impugnata da un rappresentante del potere legittimo<sup>78</sup>.

In definitiva, si cominciò a interpretare in senso letterale stretto il passo del Vangelo di san Giovanni che ammoniva: *Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me venga gettato via come il tralcio e si secchi, e poi lo si raccolga, lo si getti nel fuoco e lo si bruci*<sup>79</sup>.

Non vi è dubbio, infatti, che l'eventuale trionfo di una dottrina eretica — sul tipo di quella dei Catari, per esempio — avrebbe fatalmente sovvertito la famiglia e con essa i fondamentali principi della vita e delle relazioni sociali, distruggendo la civiltà. E dell'esistenza di un così grave e imminente pericolo, tutti nel Medioevo se ne convinsero, al punto tale da sostenere diffusamente la costituzione ed il funzionamento del processo inquisitorio come strumento giuridico appropriato per fronteggiare il dilagante pericolo dell'eterodossia.

Ciro Tammaro

*Studio teologico francescano di Nola (Napoli).*

<sup>78</sup> Così L. Duchesne, *Storia della Chiesa antica*, III, Roma, 1911, pp. 65-71.

<sup>79</sup> G. Mollat, *Manuel de l'inquisiteur*, p. 11.